

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1680

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIOLANTE, ZANGHERI, MINUCCI, CRIPPA, MANNINO ANTONINO, FRACCHIA, BIANCHI BERETTA, ALBORGHETTI, BORGHINI, MACCIOTTA, CERVETTI, CIABARRI, GABBUGGIANI, LAURICELLA, MAMMONE, MARRI, NAPOLITANO, NATTA, PAJETTA, RUBBI, SERAFINI ANNA MARIA, ALBERTINI, CAPECCHI, COSTA ALESSANDRO, D'ALEMA, FERRANDI, GASPAROTTO, MAGRI, MOMBELLI, PALMIERI, PICCHETTI

Presentata il 14 ottobre 1987

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul traffico di armi e sul traffico di droga sul territorio italiano e sui collegamenti con il terrorismo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non c'è dubbio che i principali fattori di destabilizzazione della nostra democrazia restano il terrorismo interno ed internazionale, il traffico di armi ed il traffico di droga. Si tratta di fenomeni collegati ed interdipendenti che hanno assunto nel nostro paese proporzioni spaventose, senza che ad essi sia stata data una risposta esauriente da parte degli apparati dello Stato, nonostante l'impegno e il sacrificio di uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Magistratura. D'altra parte le prospettive di un maggiore impegno da parte delle istituzioni non appaiono incoraggianti ove

si consideri che significativamente nessun accenno ha fatto il Governo all'esigenza di fronteggiare con maggiore determinazione i fenomeni denunciati, nonostante essi abbiano graviriflessi sulla pacifica convivenza e sul regolare sviluppo civile ed economico del paese.

L'esperienza di questi anni ha messo in chiara evidenza la realtà di organizzazioni criminali internazionali che agiscono nel nostro territorio contemporaneamente nei tre campi, ponendosi come scopo principale quello di attentare alla sicurezza interna ed internazionale dell'Italia ed autofinanziandosi attraverso i traffici illeciti di armi e di droga.

Un fenomeno ancora più allarmante è il crearsi di alleanze tra associazioni eversive con finalità di terrorismo e organizzazioni mafiose protese verso l'arricchimento illimitato ed il rafforzamento del sistema di potere occulto che condiziona il libero svolgimento della democrazia. Gli esempi di sodalizi di questo tipo sono numerosi e si ricavano dai vari processi che vedono coinvolti mafiosi, trafficanti e terroristi medio orientali, oltre che da alcune inchieste parlamentari (P2 - Sindona - Antimafia).

L'istruttoria avviata dalla magistratura di Massa Carrara da circa due anni sembra aver confermato quanto meno l'esistenza di un intenso traffico di armi e di droga tra l'Italia e il Libano, che vede coinvolti tra gli altri, esponenti di paesi in conflitto nel Medio Oriente, i responsabili di alcune industrie belliche, oltre che esponenti della mafia siciliana, mediatori svizzeri, libanesi, libici e servizi segreti di diversi paesi, nonché trafficanti internazionali di stupefacenti legati alla loggia massonica P2.

Né è priva di significato, ai fini di evidenziare lo stretto legame tra terrorismo, droga e armi, che l'inchiesta della procura di Massa, che ha condotto al sequestro di rilevanti quantità di eroina e di armi sulla nave Boustany I nel porto di Bari, abbia preso le mosse dalla strage di Fiumicino del 27 dicembre 1985. Tale inchiesta era diretta ad accertare, tra l'altro, la provenienza e il percorso delle armi impiegate dai terroristi in quell'assalto.

La vendita di un'ingente quantità di mine antiuomo, anticarro e antinave da parte della Valsella Meccanotecnica di Brescia alla Siria e all'Iran mette in dubbio anche la verità di rassicuranti affermazioni anche di fonte governativa (v. dichiarazioni del Ministro del commercio con l'estero, Ruggiero) circa un preteso blocco delle esportazioni delle armi a partire dal 1984, verso i paesi in conflitto nel Medio Oriente.

Ancora oscuro appare il ruolo svolto nel commercio di armi ed apparecchiature elettroniche anche per conto di altri paesi, da alcune società come la Tirrena di Pomezia, la Contravers e la Elettronica con sede a Roma e la Oto Melara di La Spezia.

Le inchieste giudiziarie condotte in questi anni in diverse sedi giudiziarie, talvolta impedito o frenate da resistenze di diversa natura, anche mafiosa (v. attentati ai giudici Palermo e Ciaccio Montalto), non hanno consentito l'acquisizione di un quadro completo ed esauriente della dimensione dei tre fenomeni e ciò a causa sia dei limiti territoriali delle varie competenze, sia della frammentarietà delle indagini e sia dei conflitti di competenza tra i diversi uffici giudiziari, conflitti che si profilano anche in questa fase tra le procure di Milano, Brescia, Massa, Roma, Bari e Venezia, le quali procedono su episodi connessi e talvolta sugli stessi episodi.

A ciò si aggiunga, come ulteriore limite all'azione della magistratura, il sempre più frequente ricorso al segreto di Stato eccetto da organi chiamati a collaborare con la giustizia, nonché la implicazione, nei vari episodi di traffico di armi e droga, di agenti di servizi segreti coperti da immunità e privilegi diplomatici.

Appare dunque assolutamente opportuno, nell'interesse della difesa della nostra democrazia dall'attacco concentrico di forze eversive interne ed internazionali, la creazione di una Commissione parlamentare di inchiesta che nel più breve tempo possibile accerti la verità dei vari episodi denunciati dalla stampa, fornendo un quadro unitario dei molteplici aspetti del problema della destabilizzazione del nostro paese, la cui soluzione avrà certamente un peso anche nella politica estera dell'Italia, specie per quanto concerne la crisi del Golfo Persico e dell'intera area medio-orientale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare i seguenti fatti e le conseguenti responsabilità con particolare riferimento all'ultimo decennio:

a) se le società italiane direttamente o attraverso intermediari abbiano fornito armi, mezzi di trasporto terrestri, marini o aerei o altro materiale bellico all'Iran, all'Iraq, alla Siria o ad altri paesi in conflitto nel medio oriente;

b) se l'esportazione legale o clandestina di armamenti o di sistemi d'arma o loro parti o il loro transito attraverso il territorio, lo spazio aereo e le acque territoriali italiane, siano stati conosciuti dalle autorità amministrative o di governo italiane o se tale esportazione sia stata rivolta, anche indirettamente, in favore di paesi belligeranti di regimi reazionari o interessati da conflitti o repressioni al loro interno o coinvolti in attività terroristiche, nonché quale consistenza abbia avuto tale traffico e quali organismi o persone, sia italiani che stranieri, risultino coinvolti in tali fatti;

c) se le società italiane abbiano venduto all'Iran, all'Iraq o ad altri paesi medio orientali, materiale esplosivo prodotto da altri paesi europei tra cui la Bofors della Svezia, la SNPE società nazionale per la polvere e gli esplosivi francese, la Nobel britannica e la PR belga;

d) le modalità ed i tempi di tali forniture e se esse siano avvenute in violazione dei controlli stabiliti dalla legge sulla vendita ed esportazioni di armi, munizioni ed altro materiale bellico;

e) se si profilino responsabilità dei competenti organi ed apparati dello Stato nella esportazione o importazione di

armi, munizioni e di altro materiale bellico, specificando il tipo di comportamento posto in essere da ciascun organo;

f) se e da quando esistano rapporti diretti o indiretti tra produttori o commercianti di armi operanti nel nostro territorio, anche se di nazionalità straniera, e associazioni criminali interne ed internazionali dedite al terrorismo o al traffico della droga, chiarendo la natura e le modalità di tali rapporti;

g) se risponda al vero che alcune organizzazioni medio orientali responsabili di fatti di terrorismo in Italia abbiano intrattenuto rapporti concernenti lo scambio di armi e di droga con società o persone dedite al commercio o al traffico illecito delle armi;

h) se sia vero che società straniere, tra cui la Bogiva S.A. di Barcellona, abbiano fatto da tramite tra società italiane fornitrici o produttrici di armi e di altro materiale, e l'Iran, l'Iraq od altri paesi medio orientali;

i) se sia vero che società italiane abbiano fatto da tramite tra paesi stranieri produttori di armi e paesi medio orientali;

l) se sia vero che le armi impiegate dai terroristi nella strage di Fiumicino del 27 dicembre 1985 siano state introdotte in Italia dal medio oriente insieme a partite di droga a bordo di navi contrabbandiere utilizzate per il trasporto di mine ed altro materiale bellico dall'Italia all'Iran e all'Iraq;

m) se il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero dell'intero e il Ministero degli affari esteri erano in grado di accertare la esportazione anche clandestina di armi dirette verso paesi del medio oriente;

n) se è vero che i porti italiani utilizzati per lo sbarco di armi ed eroina provenienti dal medio oriente erano quelli di Talamone, La Spezia, Porto Nogaro e Manfredonia ed in caso affermativo se vi siano responsabilità degli organi di vigilanza della frontiera marittima.

ART. 2.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento presentando al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati una relazione completa sulle risultanze delle indagini.

ART.3.

1. La Commissione è composta da senatori e da deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Commissione è scelto d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera al di fuori dei componenti la stessa Commissione.

3. In caso di necessità la sostituzione di ciascun membro dovrà avvenire con la stessa procedura di nomina.

4. La Commissione elegge nel suo seno un vicepresidente e due segretari.

ART. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione ha gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

2. Per quanto attiene al segreto di Stato, si applicano le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Non possono costituire oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni del proprio ufficio.

ART. 5.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad attività amministrativa e quelli relativi ad

attività istruttoria in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organi inquirenti.

2. La Commissione stabilisce altresì di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine ad esigenze connesse ad istruttorie in corso.

ART. 6.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di pubblici funzionari.

ART. 7.

1. I componenti della Commissione, i pubblici funzionari addetti alla Commissione o chiamati con essa a collaborare in qualsiasi forma, sono obbligati al segreto per quanto direttamente o indirettamente venga a loro conoscenza in ragione delle loro funzioni.

ART. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

ART. 9.

1. I singoli commissari e il Presidente della Commissione hanno l'obbligo di osservare e fare osservare il segreto sugli atti e le testimonianze assunte nel corso dell'inchiesta.

2. Lo stesso obbligo incombe su tutti i collaboratori della Commissione.

ART. 10.

1. Per i componenti della Commissione d'inchiesta vigono le stesse regole che concernono la incompatibilità o la ricusazione dei magistrati.

ART. 11.

1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere.